

SENTENZA DELLA CORTE

20 marzo 1986 *

Nella causa 303/84,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Götz zur Hausen, membro del suo ufficio legale, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Manfred Beschel, membro dello stesso ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. Martin Seidel, in qualità di agente, assistito dal prof. Jürgen Schwarze, e con domicilio eletto presso il cancelliere dell'ambasciata della Repubblica federale di Germania, 20-22, avenue Emile Reuter, Lussemburgo,

convenuta,

causa avente ad oggetto la dichiarazione del fatto che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dal trattato per non avere accertato entro il termine stabilito determinati contributi sulla produzione nel settore dello zucchero, per non aver iscritto tali contributi a credito del conto della Commissione e per aver rifiutato di pagare i relativi interessi di mora,

LA CORTE,

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, U. Everling e R. Joliet, presidenti di sezione, G. Bosco, Y. Galmot, C. Kakouris e T. F. O'Higgins, giudici,

avvocato generale: G. F. Mancini

cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 febbraio 1986,

ha pronunciato la seguente

* Lingua processuale: il tedesco.

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

In diritto

- 1 Con atto depositato in cancelleria il 21 dicembre 1984, la Commissione delle Comunità europee ha proposto a questa Corte, in forza dell'art. 169 del trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dal trattato per non avere fissato, entro il termine stabilito, determinati contributi sulla produzione nel settore dello zucchero, per non aver iscritto tali contributi a credito del conto della Commissione e per aver rifiutato di pagare i relativi interessi.
- 2 I contributi sulla produzione, nel settore dello zucchero, costituiscono una risorsa propria delle Comunità ai sensi dell'art. 2, 1° comma, lett. a), della decisione 70/243 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità (GU L 94, pag. 19).
- 3 A norma dell'art. 5, n. 1, lett. b), del regolamento della Commissione 12 marzo 1973, n. 700/73, che stabilisce talune modalità necessarie per l'applicazione del sistema delle quote nel settore dello zucchero (GU L 67, pag. 12), gli Stati membri riscuotono da ciascun fabbricante di zucchero, su una determinata parte della sua produzione, l'importo del contributo sulla produzione, anteriormente al 15 gennaio della campagna saccarifera successiva.
- 4 Il compito di provvedere alla riscossione di tale contributo dai produttori di zucchero spetta agli Stati membri. Questi, a norma dell'art. 5, n. 3, del suddetto regolamento n. 700/73, stabiliscono l'importo che ciascun produttore di zucchero deve pagare, al più tardi 15 giorni prima della data sopra indicata, vale a dire entro il 31 dicembre dell'anno considerato.

- 5 Col regolamento del Consiglio 19 dicembre 1977, n. 2891/77, recante attuazione della suddetta decisione 21 aprile 1970 (GU L 336, pag. 1), sono state precisate le modalità e i termini per l'accertamento e l'iscrizione sul conto della Commissione dei crediti di cui trattasi:
- l'art. 2 dispone che: « (...) un diritto è accertato non appena il credito corrispondente è stato debitamente stabilito dal servizio (...) competente dello Stato membro »;
 - l'art. 9, n. 1, precisa che « l'importo delle risorse proprie accertate viene iscritto, da ogni Stato membro, a credito sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione presso il tesoro dello Stato membro o l'organismo da esso designato (...) »;
 - l'art. 10, n. 1, stabilisce che « l'iscrizione a credito di cui all'art. 9, paragrafo 1, è effettuata al più tardi il 20 del secondo mese successivo a quello durante il quale il diritto è stato accertato »;
 - infine, l'art. 11 definisce come segue la sanzione per l'inosservanza del suddetto termine:

« ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all'art. 9, paragrafo 1, dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di un interesse il cui tasso è pari al tasso di sconto più elevato applicato negli Stati membri il giorno della scadenza (...) ».
- 6 I fatti che hanno dato luogo alla presente causa riguardano la riscossione dei contributi nella Repubblica federale di Germania sulla produzione di zucchero della campagna saccarifera 1980-1981. Fra le parti è pacifico che l'accertamento doveva aver luogo, ai sensi delle suddette norme, entro il 31 dicembre 1981, mentre è stato effettuato soltanto il 1° febbraio 1982 per un importo di 465 728,20 DM e che, d'altra parte, l'iscrizione a credito del conto della Commissione è stata effettuata soltanto il 20 aprile 1982.
- 7 Secondo la Commissione, l'iscrizione di tale importo sul suo conto avrebbe dovuto aver luogo entro il 22 febbraio 1982. Tale data è stata determinata prendendo come punto di partenza il 31 dicembre 1981, data ultima per l'accertamento dei contributi, e tenendo conto, con riferimento alla stessa, del termine di cui all'art. 10, n. 1, del suddetto regolamento n. 2891/77, nonché del termine di procedura previsto dal regolamento del Consiglio 3 giugno 1971, n. 1182/71, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124, pag. 1). La

Commissione ne deduceva che l'iscrizione sul suo conto è stata effettuata con un ritardo di 57 giorni e chiedeva il versamento, da parte della Repubblica federale di Germania, degli interessi contemplati dall'art. 11 del suddetto regolamento n. 2891/77, pari ad una somma dell'ordine di 15 000 DM.

- 8 La Repubblica federale di Germania rifiutava di effettuare tale versamento, sostenendo, da parte sua, che l'iscrizione è stata effettuata entro il termine stabilito, dovendosi ritenere che questo termine decorre dall'accertamento effettivo dei contributi. In realtà, l'art. 10 del regolamento n. 2891/77 sarebbe stato quindi rispettato e il pagamento degli interessi di mora di cui all'art. 11 dello stesso regolamento non potrebbe essere preteso nei casi in cui l'accertamento effettivo non ha avuto luogo in tempo utile.
- 9 Alla fine del procedimento precontenzioso, la Commissione ha emesso, il 17 aprile 1984, un parere motivato ai sensi dell'art. 169, 1° comma, del trattato CEE, in cui si constatano tre inadempimenti imputabili alla Repubblica federale di Germania: il tardivo accertamento di determinati contributi sulla produzione di zucchero, la tardiva iscrizione dei relativi importi a credito della Commissione e il rifiuto di pagare gli interessi dovuti su tali importi in conformità all'art. 11 del suddetto regolamento n. 2891/77. Il presente ricorso mira a far dichiarare questi tre inadempimenti.

Sulle censure relative ai ritardi nell'accertamento dei contributi sullo zucchero e nell'iscrizione dei relativi importi a credito del conto della Commissione

- 10 La Repubblica federale di Germania ha sollevato due eccezioni d'irricevibilità nei confronti di questi due primi capi della domanda. Essa dichiara anzitutto di avere espressamente riconosciuto il superamento dei termini per l'operazione di accertamento dei crediti in questione e di non contestare neppure che vi sia stato ritardo nell'iscrizione al conto della Commissione, se si considera come dies a quo del termine contemplato dall'art. 10 del regolamento n. 2891/77 la data ultima in cui si doveva procedere all'accertamento e non quella dell'accertamento effettivo. In proposito essa ha sottolineato che vigilerà affinché un siffatto superamento dei termini non si riproduca più in avvenire. D'altra parte, essa ha fatto valere che la Commissione non può denunciare con ricorso per inadempimento una violazione soltanto materiale del diritto comunitario, come il superamento di un termine, quando, per ipotesi, l'inadempimento è stato interamente determinato dalla sola sopravvenienza del dies ad quem e lo Stato membro non può più farlo cessare. A suo avviso, il procedimento di cui all'art. 169 non può essere usato in casi in cui lo

Stato membro interessato si trovi nell'impossibilità materiale di regolarizzare la situazione così creatasi, entro i termini impartiti nel parere motivato. Perciò, la materia del contendere dovrebbe essere limitata unicamente al terzo inadempimento denunciato dalla Commissione.

- 11 Si deve rilevare, come è stato giustamente sottolineato dalla Commissione, che uno Stato membro non può sottrarsi alla responsabilità di un inadempimento addebitatogli, con la sola ammissione dell'esistenza di tale inadempimento. D'altra parte, senza che sia necessario esaminare la fondatezza della seconda eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Repubblica federale di Germania, va osservato che esiste, nella fattispecie, nell'ambito normativo precedentemente descritto, un nesso indissociabile fra l'obbligo di accertare il credito controverso, quello di iscriverlo sul conto della Commissione entro i termini impartiti ed infine quello di versare gli interessi di mora previsti dall'art. 11 del regolamento n. 2891/77. In ogni caso è quindi indispensabile, per valutare la fondatezza della censura relativa al mancato versamento di interessi di mora, pronunciarsi sulle censure relative al ritardo con cui la Repubblica federale di Germania ha accertato i diritti in questione e ne ha iscritto l'importo sul conto della Commissione.

- 12 In proposito, dal combinato disposto dell'art. 5 del suddetto regolamento della Commissione n. 700/73 e dell'art. 2 del suddetto regolamento del Consiglio n. 2891/77 risulta che gli Stati membri erano tenuti ad accertare i diritti dovuti dai fabbricanti di zucchero, a titolo di contributi sulla produzione, entro il 31 dicembre 1981. È pacifico che, nella fattispecie, si è proceduto a tale accertamento soltanto il 1° febbraio 1982. Ne risulta che il primo inadempimento allegato dalla Commissione è provato.

- 13 D'altro canto, dal combinato disposto dell'art. 5 del suddetto regolamento della Commissione n. 700/73, da un lato, nonché dell'art. 10, n. 1, del suddetto regolamento del Consiglio n. 2891/77 e del suddetto regolamento del Consiglio n. 1182/71, dall'altro, risulta che la Repubblica federale di Germania aveva l'obbligo di iscrivere al più tardi il 22 febbraio 1982 sul conto della Commissione le entrate accertate. Ora, sta di fatto che a tale iscrizione si è proceduto soltanto il 20 aprile 1982, cioè con un ritardo di 57 giorni. Ne consegue che il secondo inadempimento allegato dalla Commissione è anch'esso provato.

Sulla censura relativa al rifiuto di pagare gli interessi di mora di cui all'art. 11 del regolamento n. 2891/77

- 14 È opportuno ricordare che, ai sensi del suddetto articolo, « ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all'art. 9, paragrafo 1, dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di un interesse il cui tasso è pari al tasso di sconto più elevato applicato negli Stati membri il giorno della scadenza (...) ».
- 15 La Commissione ritiene, in sostanza, che la suddetta disposizione, esaminata alla luce dell'intero contesto normativo sopra richiamato, impone nella fattispecie alla Repubblica federale di Germania l'obbligo di versare interessi di mora, dal momento che l'iscrizione di cui trattasi, a credito del conto della Commissione, non è stata effettuata entro il termine stabilito. Questa soluzione s'imporrebbe, d'altra parte, per far sì che le disposizioni relative all'obbligo di accertare, tempestivamente, le risorse proprie e di metterle a disposizione della Comunità possano avere efficacia pratica.
- 16 La Repubblica federale di Germania difende una tesi opposta. Fondandosi sul tenore letterale del regolamento n. 2891/77, sullo scopo e sul sistema delle disposizioni di cui trattasi, sui lavori preparatori e, infine, su un'analisi del diritto interno di taluni Stati membri, essa sostiene che l'art. 11 del suddetto regolamento n. 2891/77 crea un obbligo di pagare interessi soltanto nei casi in cui uno Stato membro superi il termine stabilito dall'art. 10, n. 1, di questo regolamento e di cui esso dispone, dopo l'accertamento dei diritti, per procedere alla loro iscrizione sul conto della Commissione, non già nell'ipotesi di un ritardo nel previo accertamento dei diritti in questione. A suo avviso, poiché il sistema di bilancio e il regime finanziario delle Comunità europee sono oggetto di una rigida disciplina, una sanzione come l'obbligo di versare interessi di mora non potrebbe essere istituita tacitamente, in contrasto con disposizioni chiare del diritto vigente e potrebbe essere stabilita soltanto da una normativa non equivoca.
- 17 Si deve osservare anzitutto che dalla stessa lettera del suddetto art. 11 del regolamento n. 2891/77 risulta che gli interessi di mora sono dovuti per « ogni ritardo » nelle iscrizioni sul conto della Commissione. Ne consegue che, qualunque sia la ragione per cui l'iscrizione sul conto della Commissione è stata effettuata con ritardo, gli interessi di mora sono esigibili, senza che sia necessario distinguere a seconda che tale iscrizione tardiva risulti dalla scadenza della data ultima fissata per l'accertamento dei diritti o da un superamento del termine di cui all'art. 10, n. 1, del regolamento n. 2891/77.

- 18 Dalle precedenti considerazioni risulta inoltre che l'iscrizione dei diritti controversi sul conto della Commissione doveva avvenire, nella fattispecie, entro il 22 febbraio 1982, che questo termine non è stato rispettato e che l'iscrizione di cui trattasi ha avuto luogo soltanto il 20 aprile 1982.
- 19 Stando così le cose, si deve riconoscere che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica federale di Germania, nella fattispecie questa è tenuta, in forza del suddetto art. 11 del regolamento n. 2891/77, a versare gli interessi di mora contemplati da tale disposizione. Anche il terzo inadempimento allegato dalla Commissione è quindi provato.
- 20 Si deve perciò dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non accertando entro il termine stabilito determinati contributi sulla produzione nel settore dello zucchero per la campagna 1980-1981, non iscrivendo il corrispondente importo a credito della Commissione entro il termine stabilito e rifiutandosi di pagare i relativi interessi di mora, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del trattato.

Sulle spese

- 21 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La convenuta è rimasta soccombente; le spese vanno quindi poste a suo carico.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

- 1) La Repubblica federale di Germania, non accertando entro il termine stabilito determinati contributi sulla produzione nel settore dello zucchero per la campagna 1980-1981, non iscrivendo il corrispondente importo a credito della Com-

missione entro il termine stabilito e rifiutandosi di pagare i relativi interessi di mora, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del trattato.

2) Le spese sono poste a carico della Repubblica federale di Germania.

Mackenzie Stuart	Everling	Joliet	
Bosco	Galmot	Kakouris	O'Higgins

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 20 marzo 1986.

Il cancelliere
P. Heim

Il presidente
A. J. Mackenzie Stuart